

COMUNE DI MEZZOJUSO

(Città Metropolitana di Palermo)

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I, 6 -90030 Mezzojuso (PA)-

Tel. 0918203237 Fax 0918207242

Ord. n° 42 del 10 OTT. 2017

Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale D. L.vo 285/92. "Sagra della Castagna" Edizione 2017.

Il Sindaco

Premesso che dal 27 al 29 ottobre 2017, il centro urbano del Comune di Mezzojuso sarà interessato dalla manifestazione "Sagra della Castagna";

Preso atto che le vie interessate dalla manifestazione saranno piazza Nicolò Romano, piazza Umberto I°, via Balilla, corso Garibaldi, piazza Caporale Gebbia, via Francesco Crispi, via San Francesco, piazza Principe Corvino e Via Andrea Reres;

Che nelle suddette vie saranno allestiti numerosi stand;

Che al fine di permetterne la realizzazione si rende necessario interdire la sosta in corso Garibaldi, piazza Caporale Gebbia, via Francesco Crispi, via San Francesco, piazza Principe Corvino e via Andrea Reres già da mercoledì 25/10/2017 e fino a lunedì 30 ottobre 2017;

Considerato che per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, si rende necessario apportare inoltre alcune modifiche alla circolazione veicolare e pedonale, imponendo limiti e divieti sia a carattere temporaneo sia a carattere permanente, in quelle vie dove la presenza di veicoli in circolazione può costituire grave intralcio e pericolo per i pedoni e per i partecipanti a vario titolo alla manifestazione, a tutela della pubblica incolumità;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d) e 7, comma 1, lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il transito e la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico e di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 54 T.U. degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Per le ragioni espresse in premessa

Ordina

- 1) È istituito un divieto di sosta ambo i lati a partire dalle ore 07.00 di martedì 24 ottobre 2017 e fino alle ore 20.00 di martedì 31 ottobre 2017 in via Andrea Reres, piazza Principe Corvino, via San Francesco, via Francesco Crispi, piazza Caporale Gebbia, corso Garibaldi.
- 2) È istituito un divieto di sosta in Piazza Umberto I°, via Balilla, piazza Francesco Spallitta, piazza Nicolò Romano, via Palermo, via Madre Macrina Raparelli, Via XXII° Novembre, via Don Angelo Franco, Via Mons. Onofrio Trippodo, via Filippo Accascina, via Dario Battaglia, via Gabriele Buccola, a partire dalle ore 07.00 di venerdì 27 ottobre 2017 e fino alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017.
- 3) È istituito un divieto di sosta in Via Duca degli Abruzzi (tratto compreso tra la Via Celestino Mandalà ed il civico 38) dalle ore 07.00 di venerdì 27 ottobre 2017 e fino alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017. Sono sospese tutte le autorizzazioni e le deroghe eventualmente rilasciate.
- 4) È istituito un divieto di sosta in via Solferino, nello spiazzo che collega la via Tripoli alla Via Daniele Manin, a partire dalle ore 17.00 di giovedì 26 ottobre 2017 e fino alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017.
- 5) È istituito un divieto di transito da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 24.00, in piazza Nicolò Romano, piazza Umberto I°, piazza Francesco Spallitta, corso Garibaldi, piazza Caporale Gebbia, via Francesco Crispi, via San Francesco, piazza Principe Corvino, via Andrea Reres, corso Vittorio Emanuele, via Mulino.
- 6) È istituito un doppio senso di circolazione in via Duca degli Abruzzi a partire dalle ore 07.00 di venerdì 27 e fino alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017.

- 7) È invertito in via Aldo Moro il senso unico di marcia che sarà percorribile con accesso da via Madre Macrina Raparelli in direzione di Palermo S.P. 55. a partire dalle ore 07.00 di venerdì 27 e fino alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017.
- 8) È istituito per i giorni di venerdì 27 a domenica 30 ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, un divieto di accesso in via Barone Schiros, via Gabriele Buccola, via Gioacchino Romano, Via Arciprete Anselmo, via Balilla e via Daniele Manin, eccetto per i residenti che potranno accedere per raggiungere le proprie abitazioni.
- 9) La rimozione di tutti gli stand e bancarelle installate nelle suddette vie interessate dalle manifestazioni non preventivamente autorizzate.
- 10) Sono sospese tutte le autorizzazioni di passo carrabile insistenti nelle suddette vie da giovedì 26 a lunedì 30 ottobre 2017.

Rende Noto

È consentito l'accesso e la circolazione nelle suddette vie ai seguenti veicoli:

- Veicoli delle Forze dell'Ordine, di pronto intervento e soccorso;
- Veicoli adibiti a trasporto automezzi persone disabili purché muniti di regolare autorizzazione e purché non di pericolo alla pubblica incolumità.

Dispone

L'U.T.C. è incaricato di predisporre tutta la segnaletica stradale mobile necessaria che dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio delle prescrizioni e posizionate per tempo tutte le transenne necessarie per la delimitazione dell'area interessata dalla sagra.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line del Comune.

A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada e da normativa in vigore.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comando dei Carabinieri di Mezzojuso e al locale Ufficio di Polizia Municipale.

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A decisione del personale delle Forze dell'Ordine in servizio, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che attuarne di ulteriori a limitazioni della circolazione stradale, tutti provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e al fine di agevolare il deflusso degli autoveicoli ed il regolare svolgimento della Sagra e delle manifestazioni ad essa collegate.

Avverte

1. Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per eccesso di potere o per violazione di legge al TAR Sicilia competente, ai sensi della legge 1034/71 e successive modifiche o in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. N. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

2. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. e art. 74 del Regolamento Esecutivo del C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

3. Ai sensi delle disposizioni del Capo III° della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è l'Assistente Capo di Polizia Locale Caterina Dispensa.

4. È possibile prendere visione di tutti gli atti presso l'Ufficio di Polizia Municipale.



Il Sindaco
Dott. Salvatore GIARDINA
Salvatore Giardina



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I° 6 - 90030

Tel. 0918203237 Fax 0918207242

Ordinanza n° 43/17 del 11/10/2017

Oggetto: “Sagra della Castagna” anno 2017. Divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro.

Il Sindaco

Premesso che dal 27 al 29 ottobre 2017 numerose vie del Comune di Mezzojuso saranno interessate dalla “Sagra della Castagna”;

Rilevato che in occasione delle manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si evidenzia un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche aree, determinando un concreto e serio pericolo per l’incolumità pubblica;

Considerato che soprattutto durante le ore serali e notturne, si segnalano nelle piazze e aree pubbliche, condizioni di degrado consistenti nell’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

Ritenuto che le deprecabili condotte nella presente descritte oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza, vietando la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro;

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo può essere di miglioramento alla sicurezza sociale e al decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

Ordina

- 1. Che per le motivazioni indicate in premessa nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche dal 27.10.2017 al 29.10.2017;
- 2. E' fatto divieto di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in bottiglie di vetro dal 27.10.2017 al 29.10.2017.
- 3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro.
- 4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico.
- 5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
- 7. Che la presente ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III° della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico.

E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio Commercio, sito in Piazza Umberto I° n. 6.



Il Sindaco
Dottor. Salvatore Giardina

COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I° 6 Mezzojuso 90030

Tel. 091/8203237- Fax 091/820 7242

Ordinanza n. 44/17 del 14/10/2017

Oggetto: Ordinanza di divieto di installazione stand e/o bancarelle in occasione della “Sagra della Castagna” edizione 2017.

IL SINDACO

Del Comune suddetto

Considerato che da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2017 nel centro urbano di Mezzojuso e precisamente all'interno del perimetro compreso tra corso Garibaldi e via Andrea Reres, si svolgerà la ormai tradizionale manifestazione “Sagra della Castagna” edizione 2017, con l'installazione di diversi stands debitamente autorizzati;

Che la suddetta, richiama ogni anno un grande afflusso di persone provenienti dai comuni limitrofi;

Che per ragioni di sicurezza stradale si ritiene, altresì opportuno vietare l'installazione di stand e/o bancarelle non autorizzate lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Nicolò Romano, piazza Umberto I°, piazza Francesco Spallitta;

Sentito il responsabile dell'Ufficio Commercio;

Sentito il responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Visto l'art. 54 T.U. degli EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con D.L. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, in specie con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana

Per le ragioni espresse in premessa

ORDINA

dalle ore 07.00 di venerdì 27 alle ore 24.00 di domenica 29 ottobre 2017:

- 1) il divieto della collocazione e/o l'installazione di stands, bancarelle o altre strutture e l'esercizio di attività occasionali, anche in abitazioni private, all'interno del perimetro compreso tra corso Vittorio Emanuele, piazza Umberto I°, piazza Francesco Spallitta, corso Garibaldi, piazza Caporale Gebbia, piazza Principe Corvino, via Andrea Reres, in assenza di autorizzazioni rilasciate dall'organizzazione;
- 2) la rimozione di tutte le attività installate nelle suddette vie non autorizzate.

FA OBBLIGO

Al Settore Tecnico di provvedere al trasporto e posizionamento della relativa segnaletica stradale regolamentare.

DISPONE

S'intendono abrogati, per i giorni e le ore indicate, i provvedimenti contrari o incompatibili con il presente atto. La presente ordinanza è suscettibile di modifiche in corso d'opera qualora se ne ravvisi la necessità.

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line del Comune.

A carico dei contravventori sarà applicata sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25.00 ad euro 500.00. Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comando dei Carabinieri di Mezzojuso e all'Ufficio di Polizia Municipale, che vengono incaricati dell'esecuzione della presente .

AVVERTE

1. Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR Sicilia, competente ai sensi della legge 1034/71 e successive modificazioni, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. N. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. e art. 74 del Regolamento Esecutivo del C.d.S., entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti;
3. Ai sensi delle disposizioni del Capo III° della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Commercio signor Divono Francesco Giuseppe.



IL Sindaco
dott. Salvatore GIARDINA



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Sindaco

Piazza Umberto I° 6 - 90030

Tel. 0918203237 Fax 0918207242

Ordinanza n° 45/17 del 11/10/2017

Oggetto: Ordinanza di deroga emissioni sonore nelle manifestazioni pubbliche con patrocinio del comune.
Sagra della Castagna edizione 2017.

IL SINDACO

Premesso che in occasione della sagra della castagna si svolgeranno delle manifestazioni pubbliche, quali concerti, esibizioni di artisti, gruppi musicali e quant'altro, patrocinate dal Comune, nelle quali verrà fatto uso di strumenti di amplificazione sonora;

che ancorchè, utilizzate in modo conforme alle normative di legge vigenti, le stesse apparecchiature nell'insieme supereranno chiaramente i limiti di emissioni sonore all'esterno;

Considerato che stante il contesto e le varie location in cui verranno svolte le manifestazioni di cui sopra, che richiamano un notevole afflusso di cittadini in un momento di aggregazione socio culturale, è opportuno consentire lo svolgimento dell'attività con l'emissione di un provvedimento di deroga per i limiti delle emissioni sonore in ambiente esterno.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo 18.08. 2000, n. 267;

Visto il D.M. 19/08/1996;

Vista la legge 26/10/1995 n°447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991 limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il D.P.C.M. 16/04/1999 n°215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;

DISPONE

Per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche previste all'interno della Sagra della Castagna, in applicazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 lettera h) della legge 26/10/1995 n°447

LA DEROGA

Alle emissioni sonore all'esterno, in zona prevalentemente residenziale ed in orario notturno, rispetto al limite fissato dai DD.P.C.M. 01/03/1991, 14/11/1997 e 16/04/1999, che dovranno comunque essere contenute nel limite del possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo.

L'Ufficio di Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri, sono incaricati dell'osservanza del presente provvedimento che sarà trasmesso in copia all'ufficio SUAP, all'Ufficio Turistico ed al servizio Igiene Pubblica dell'ASP di Misilmeri.

AVVERSO

La presente ordinanza a norma dell'art.3 comma 4° della legge 07/08/1990 n°241 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.r. Sicilia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del presidente del consiglio dei ministri del 27/07/1993.

A norma della richiamata legge 241/90 il responsabile del Procedimento è il sig. Divono Giuseppe dell'Ufficio S.U.a.P.



Il Sindaco
dott. Salvatore Giardina
Salvatore Giardina